



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali*

Quarrata, lì 03/02/2021

prot.

**Spett.le ITALCOSTRUZIONI SRL**

Corso Italia 32

Marano di Napoli (NA)

pec: [italcostruzionisas@certificazioneposta.it](mailto:italcostruzionisas@certificazioneposta.it)

p.c. Al RUP  
sua sede

**OGGETTO:** Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020, per i lavori di demolizione vecchi spogliatoi e realizzazione di nuovi spogliatoi e locali accessori per l'impianto sportivo "C. Caramelli" in loc. Vignole a Quarrata. CIG 8532630506 - CUP C83B20000200004 -  
**COMUNICAZIONE ESCLUSIONE**

Dopo attenta lettura della nota pervenuta in data 30/01/2021 prot. 4372, con la presente sono a comunicare l'esclusione dalla predetta procedura di gara per violazione dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, come da relazione inviata al RUP.

Si comunica che avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio Affari  
Generali e Attività Negoziali  
Dott.ssa Danila Bandaccari



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

***Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali***

Quarrata, li 03/02/2021

prot. 4974

*Al Dirigente Area Tecnica*

Ing. Iuri Gelli

AL RUP

Geom. Fabiana Baldi

*Loro sede*

Procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto per la demolizione vecchi spogliatoi e realizzazione di nuovi spogliatoi e locali accessori per l'impianto sportivo "C. Caramelli" in loc. Vignole a Quarrata CIG 8532630506 - CUP C83B20000200004 (gara 39/2020). **Relazione RUP**

In sede di verifica sul possesso dei requisiti generali, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'operatore economico Italcostruzioni s.r.l., risultato primo classificato nella graduatoria formata in seguito all'apertura dell'offerta economica nella gara di cui sopra, lo stesso è risultato non in regola con il pagamento di imposte e tasse.

In particolare, con certificazione acquisita in data 26/01/2021 prot. 3715, la competente Agenzia delle Entrate ha dichiarato la sussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate a carico della ditta. Vengono, infatti, segnalate 3 cartelle per un debito totale di € 32.598,56 (anno di notifica: 2018 e 2019).

In sede di dichiarazione (DGUE), nulla era stato dichiarato dall'impresa.

Al ricevimento della certificazione, la sottoscritta ha attivato un procedimento istruttorio finalizzato ad acquisire maggiori informazioni (pec del 27/01/2021 prot. 3860): in particolare si chiedevano delucidazioni sulla mancata dichiarazione in sede di DGUE, e maggiori informazioni sul merito delle cartelle segnalate. L'impresa ha risposto nei termini in data 30/01/2021 prot. 4372.

L'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 così recita: "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Omissis"

Si fa presente che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'attestazione dell'amministrazione finanziaria ha efficacia fidefacente: ciò significa che, quanto certificato, si impone alla stazione appaltante, non residuando in capo alla medesima alcun potere valutativo (TAR Napoli 114/2020). Pertanto, sulla base della certificazione negativa circa il possesso della regolarità fiscale, l'impresa deve essere esclusa.

Si è deciso tuttavia di attivare un procedimento istruttorio finalizzato ad acquisire maggiori informazioni, in considerazione soprattutto delle rilevanti conseguenze che accompagnano ipotesi come quella accaduta (esclusione dalla gara per violazione dell'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, segnalazione ad ANAC, eventuale denuncia per falsa dichiarazione).

Le motivazioni dell'impresa tuttavia non possono essere considerate rilevanti, e comunque, tali da generare una diversa conclusione rispetto a quanto già detto relativamente alla esclusione e alla conseguente segnalazione ad ANAC.

L'impresa sostiene che il legale rappresentante non sarebbe stato a conoscenza delle predette irregolarità. Una affermazione che non può essere certo accettata, dovendo un'impresa, per il solo fatto di partecipare ad una procedura di appalto pubblico, prestare la massima diligenza nella gestione della moralità professionale, ed in particolare di tutte quelle condizioni che integrano i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

Il debito segnalato dall'Agenzia delle Entrate è un debito per i quali era stata richiesta la rateizzazione (quindi l'impresa era comunque a conoscenza del debito), rateizzazione accolta dall'ente impositore (come da documentazione inviata). L'impresa sostiene che alcune rate non sono state pagate da un dipendente incaricato della gestione contabile dell'impresa, dipendente successivamente licenziato (non per questo motivo). Tuttavia le motivazioni, come già detto, non possono essere accettate. In buona sostanza, l'impresa conferma l'esistenza del debito (quindi in parziale contraddizione con quanto affermato prima), conferma la mancata contestazione delle cartelle esattoriali (che quindi sono divenute definitive) e conferma la circostanza che le rate non sono state pagate. Come scritto chiaramente dall'Agenzia delle entrate, il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza dai benefici della rateizzazione.

Per questi motivi si dispone l'esclusione dell'impresa Italcostruzioni s.r.l. con sede in Marano di Napoli (NA), Corso Italia 32, e conseguente segnalazione ad ANAC.

Procederò pertanto a comunicare via pec all'operatore economico l'esclusione dalla gara.

Il responsabile della procedura di gara

Danila Bandaccari